



# COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 05/06/2020

copia

<b>Oggetto:</b>	Art. 181 del decreto rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 – Esenzione Tosap – Direttive Ufficio tecnico – Provvedimenti.
-----------------	---

L'anno **duemila venti** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **16,30** nella Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1	BELLO Maria Felicia	X	
2	MUCCIANTE Rosa	X	
3	VASTOLA Vincenza Maria Rosaria	X	
<b>TOTALI</b>		<b>3</b>	<b>0</b>

- La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020.
- Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe Romano.
- Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

## La giunta comunale

<b>Premesso che</b>	
<b>IL/I RESPONSABILE/I DELL'AREA</b>	
I° AMM.VO/CONTABILE	<input checked="" type="checkbox"/>
II° TECNICO - MANUTENTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per effetto degli articoli 5 e 6 del " <b>Regolamento comunale sui controlli interni</b> " approvato con delibera consiliare n. 53 del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000,	
<b>ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE</b>	
<b>Armento</b> <b>05.06.2020</b>	(regolarità tecnica/contabile) <b>Il Responsabile Area</b> <b>Amministrativo/contabile</b> <b>f.to Bello Maria</b> <b>Felicia</b>
	(regolarità tecnica) <b>Il Responsabile Area</b> <b>Tecnico -Manutentiva</b> <b>f.to Massaro Gianfranco</b>

**Visto** l'art. 181 decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 rubricato "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" che prevede testualmente "1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con

*modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

*2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

*3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all' , non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto articolo 5 della legge n. 287 del 1991 legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

*4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

*5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.*

*6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.*

**Atteso** che la disposizione in commento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.

**Evidenziato** che

- sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, c. 3-quater, del decreto-legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.8/2020, 2 con riferimento al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e che a tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:
  - a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto sono di carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l'esonero di cui al comma 1 trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre. La motivazione logico giuridica di tale interpretazione risiede nel fatto che il comma 2 della disposizione, che disciplina la semplificazione della procedura, fa riferimento ad entrambe le fattispecie e che, diversamente opinando, si produrrebbe una ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento tra fattispecie proceduralmente considerate identiche dal legislatore.

### Considerato che

- la norma contiene un regime autorizzatorio semplificato rispetto a quello previsto dal regolamento tosap;
- la norma in commento - sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo – per un periodo transitorio che va **dal 1 maggio al 31 ottobre p.v.** - una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972;
- la norma introduce, dunque, direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione. In particolare, si ritiene che la deroga all'imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio;
- rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi;
- l'assenza di una espressa previsione normativa, rende possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all'individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio;
- per effetto di quanto previsto dal comma 3, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Infine, ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse.

**Evidenziato**, altresì, che non va sottovalutata la portata innovativa della predetta norma che va coordinata con le semplificazioni in materia edilizia contenuta nell'articolo 264, comma 1 lettera f) del medesimo decreto legge che prevede testualmente:

*f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del, previa comunicazione all'amministrazione, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell' , attesta art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della. L'autorizzazione paesaggistica è legge 7 agosto 1990, n. 241 rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all' e al articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 decreto del Presidente della Repubblica 28 , che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti dicembre 2000, n. 445 e informazioni già in loro possesso:*

### **Ritenuto**

- che il predetto articolo, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid 19, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al DPR 445 / 2000, consente alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex post, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore. Pertanto, il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, possiamo dire che introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate.

- che sulla base di quanto sopra esposto è ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata un'autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni:
  - a) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);
  - b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
  - c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico;
  - d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc (vedi fac simile allegato);
  - e) di allegare alla domanda la planimetria della nuova occupazione o dell'ampliamento.

**Ritenuto**, quindi, sulla base di quanto sopra esposto ed in forza della normativa sopra richiamata, adottare la presente direttiva per l'ufficio competente al fine di consentire l'accelerazione del rilascio dei permessi in tempi immediati o in tempi ridottissimi, ovvero tramite riscontro per accettazione telematica della domanda che costituisce titolo espresso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992, ovvero nel caso di previgente previsione regolamentare, potrebbe essere consentita un'occupazione d'urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa.

Visto il decreto rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 in vigore dalla stessa data,

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 48 del TUEL;

Ad unanimità di voti

Delibera

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire le seguenti direttive di organizzazione per l'ufficio competente al fine del rilascio in tempi immediati/ridottissimi dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in attuazione della normativa richiamata in premessa finalizzata a sostenere le imprese di pubblici esercizi da un lato e dall'altro a contenere il contagio da Covid 19 per il rispetto delle linee guida previste dal DL 33/2020 e dal suo Dpcm attuativo del 17 maggio u.s.:
  - a) esonero dal pagamento della Tosap da parte degli aventi diritto individuati dalla norma stessa, per il periodo che va dal **1° maggio al 31 ottobre** e che, pertanto, in caso di già avvenuto pagamento per fattispecie che godono del beneficio, si dovrà procedere al rimborso per il periodo dell'esonero o, su richiesta, a compensazione di quanto successivamente dovuto;
  - b) rilascio dei permessi in tempi immediati o in tempi ridottissimi, ovvero tramite riscontro per accettazione telematica della domanda che costituisce titolo espresso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992, ovvero nel caso di previgente previsione regolamentare, consentire un'occupazione d'urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa;
- 3) di approvare a tal fine un facsimile di domanda di occupazione di suolo pubblico in base all'articolo 181 del DL 34/2020 che qui viene allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

*f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello*

Il Segretario

*f.to Dott. Giuseppe Romano*

---

Prot. n. 2265 del 09/06/2020

*Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.*

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto.

Il Segretario

*f.to Dott. Giuseppe Romano*

---

Il responsabile del servizio

visti gli atti di ufficio

*Attesta*

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000).

Il Segretario

*f.to Dott. Giuseppe Romano*

---

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Dalla residenza municipale, li

Il Segretario

*Dott. Giuseppe Romano*